Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Martedì, 16 aprile 1935 - Anno XIII — Numero 89

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 359.

Approvazione della nuova tabella delle classi di concorsi-esami di Stato per i Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col Nostro decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il Nostro decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sui concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e sulle abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e specialmente il suo art. 4, secondo comma;

Considerata la necessità di emanare una nuova tabella delle classi di concorsi-esami di Stato per i Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, dei titoli necessari per l'ammissione, delle cattedre alle quali dànno accesso e dei diplomi di abilitazione che se ne conseguono;

Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la nuova tabella delle classi di concorsi-esami di Stato per i Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale, dei titoli di ammissione, delle cattedre alle quali dànno accesso e dei conseguenti diplomi di abilitazione, unita al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Art. 2.

La suddetta tabella è applicabile anche ai concorsi-esami di Stato banditi nel corrente anno per il futuro anno scolastico 1935-36.

Art. 3.

È abrogato il Nostro decreto 26 aprile 1930, n. 485.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 59. — MANCINI.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia, geografia.	*Ginnasio*: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto), di italiano, latino, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia e cultura fascista, o di lettere.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto) di lettere classiche o di italiano, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia.	Diploma di italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.
	Istituto magistrale (corso inf.): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna.		
		c) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*c*) Laurea in filosofia.		
			d) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c*) della precedente colonna.		
			e) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	*Ginnasio*: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al presente decreto.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere classiche rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al presente decreto.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettere *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.		
III. Lettere classiche.	*Liceo*: Lettere greche e latine.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al presente decreto. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
IV. Lettere italiane e storia.	*Istituto magistrale* (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto), di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto), d'italiano, storia, geografia o di italiano, latino, storia, geografia o di italiano, latino, storia e geografia e cultura fascista o di lettere italiane o di storia e geografia, o di lettere classiche. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degl'istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concosso Categoria b)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
V. Lettere italiane e latine e storia.	*Liceo*: Lettere italiane e latine. *Liceo scientifico*: Lettere italiane e latine. Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al presente decreto), di lettere, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto), d'italiano, storia e geografia o di italiano, latino, storia e geografia o di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b) della precedente colonna. c) Laurea in filosofia. d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane, latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media.
VI. Filosofia, storia.	*Liceo*: Filosofia, storia ed economia politica. *Liceo scientifico*: Storia, filosofia ed economia politica. *Istituto magistrale*: Filosofia e pedagogia.	Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al presente decreto.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al presente decreto), di lettere, o di lettere classiche. b) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative. c) Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia, degli istituti superiori di magistero. d) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici.
VII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli Istituti medi di 1° grado.	*Ginnasio*: Lingua straniera. *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua straniera.	a) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto.	a) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)		
		b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924;	b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico - letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera c) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. e) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero. f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. g) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di padagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile. h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			i) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *l*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze politico amministrative o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche e sociali, o in scienze politiche e sociali o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime. *m*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali e attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, numero 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado.	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nella antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	*c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *d*) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *g*) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *h*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche e sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE del Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le meterie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			i) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, numero 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
IX. Matematica.	*Ginnasio isolato*: Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto. *e*) Laurea in matematica o laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in matematica o laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *e*) della precedente colonna, o laurea in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche. *b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *c*) Licenza in fisico-matematica conseguita prima del 1ª gennaio 1906.	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di 1° grado.
X. Matematica e fisica.	*Liceo*: Matematica e fisica. *Liceo scientifico*: Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna.	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto magistrale: Matematica e fisica.	*b)* Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*c)* Laurea in matematica, o in fisica, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche. *d)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).		
XI. Scienze naturali e chimica.	*Liceo:* Scienze naturali, chimica e geografia. *Liceo scientifico:* Scienze naturali, chimica e geografia. *Istituto magistrale:* Scienze naturali, geografia ed igiene.	*a)* Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al presente decreto. *b)* Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.	*a)* Diploma di abilitazione di scienze o di chimica o di chimica e merceologia o di geografia generale ed economica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto. *b)* Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche, o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in geografia. *c)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *d)* Laurea in scienze agrarie.	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a)*, nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XII. Disegno.	*Liceo scientifico:* Disegno. *Istituto magistrale.* Disegno.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o in base ai regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al presente decreto. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile. *b*) Diploma o laurea di cui alla lettera *b*) della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni iscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza dal corso medio, o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gli istituti medi.
XIII. Musica e canto.	*Istituto magistrale:* Musica e canto corale.	Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al presente decreto.	Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o d'istrumentazione per banda rilasciato da un conservatorio di musica, o diploma di musica e canto, parimenti rilasciato da un conservatorio di musica dopo un numero di anni di studio uguale a quello necessario per il conseguimento degli altri diplomi sopra menzionati.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
XIV. Maestra giardiniera.	*Istituto magistrale:* Maestra giardiniera.	*a*) Diploma di maestra giardiniera per le scuole normali rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al presente decreto.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. *b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base ai Regi decreti 1° febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al D. L. 5 novembre 1916, n. 1553.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli istituti magistrali.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1935-XIII, n. 360.

Approvazione della convenzione 13 febbraio 1935-XIII, aggiuntiva a quella stipulata il 4 gennaio 1935-XIII, tra lo Stato e la Compagnia nazionale aeronautica, riguardante il trasferimento in proprietà dello Stato dei beni costituenti l'Aeroporto del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 371, convertito nella legge 15 gennaio 1928, n. 94;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 257, che approva la convenzione stipulata il 4 gennaio 1935-XIII, tra lo Stato e la Compagnia nazionale aeronautica, per il trasferimento in proprietà dello Stato dei beni costituenti l'Aeroporto del Littorio in Roma e per la concessione in uso e couso di parte dei beni stessi alla Compagnia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione 13 febbraio 1935-XIII, aggiuntiva a quella stipulata il 4 gennaio 1935-XIII, tra lo Stato e la Compagnia nazionale aeronautica, riguardante il trasferimento in proprietà dello Stato dei beni costituenti l'Aeroporto del Littorio.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 91. — MANCINI.

N. 3468 di rep.

DIREZIONE TERRITORIALE DEL DEMANIO DELLA III Z. A. T. - ROMA.

Atto aggiuntivo al contratto per atto pubblico n. 3416 di rep. stipulato dalla predetta Direzione il 4 gennaio 1935, con la Società anonima Compagnia nazionale aeronautica, per l'acquisto di beni di quest'ultima costituenti l'Aeroporto del Littorio in Roma e per la concessione in uso e couso alla venditrice di parte dei beni in acquisto.

L'anno 1935, addì tredici del mese di febbraio in Roma, nel locale della Direzione predetta, viale Giulio Cesare, 4, alle ore sedici, al rogito di me primo segretario Del Chiaro cav. dott. Danilo, si sono costituiti: il sig. tenente col. Songia cav. uff. ing. Roberto, direttore territoriale del Demanio della III Z.A.T. in rappresentanza dell'Amministrazione aeronautica; il sig. Gozo cav. dott. Vincenzo, delegato a rappresentare l'Amministrazione finanziaria; il sig. Bonmartini conte Giovanni, consigliere delegato della Società anonima Campagnia nazionale aeronautica, ed alla presenza dei signori: Fuscati Delio fu Leopoldo, nato a Firenze, e Gallucci Mario di Michele, nato a Faeto (Foggia), entrambi impiegati dello Stato, domiciliati in questa città di Roma, testimoni cogniti, idonei, richiesti ed unitamente alle parti contraenti a pie' del presente meco sottoscritti.

Per il presente atto che varrà quale pubblico istrumento

Sia noto:

che col contratto n. 3416 di rep. del 4 gennaio 1935, in corso di approvazione, il Ministero della Regia aeronautica ha acquistato dalla Società anonima Compagnia nazionale aeronautica (C.N.A.) i beni costituenti l'Aeroporto del Littorio in Roma, concedendo in uso e couso alla Società venditrice parte dei beni in acquisto, alle condizioni e modalità tutte specificate in detto contratto;

che la Società anonima Compagnia nazionale aeronautica (C.N.A.) ha chiesto all'Amministrazione aeronautica che il diritto di rivalsa di cui alla seconda parte dell'art. 21 del contratto non debba gravare anche sulle annualità di cui all'art. 5, lettera *b*);

che l'Amministrazione aeronautica, considerato che le annualità costituiscono parte del corrispettivo contrattuale di compra vendita, epperò non suscettibili di gravame, non ha difficoltà ad accogliere la richiesta stessa;

che il Ministero dell'aeronautica con dispaccio n. 1881 del 7 febbraio 1935, ha autorizzato la redazione del presente atto aggiuntivo.

Tra

l'Amministrazione aeronautica, rappresentata dal tenente col. Songia cav. uff. ing. Roberto, direttore territoriale della Direzione Demanio della III Z.A.T.;

il Demanio dello Stato, rappresentato dal consigliere d'Intendenza, Gozo cav. dott. Vincenzo

e

la Compagnia nazionale aeronautica (C.N.A.), rappresentata dal sig. Bonmartini conte Giovanni, consigliere delegato, ed hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Art. 1.

La premessa forma parte integrante del presente atto.

Art. 2.

Le annualità di L. 500.000 cadauna, di cui all'art. 5, lettera *b*) del contratto principale, n. 3416 di repertorio, del 4 gennaio 1935, non potranno mai essere ritenute o compensate dall'Amministrazione aeronautica per qualsiasi motivo o causa.

Art. 3.

S'intendono applicabili al presente atto tutte le clausole del contratto principale n. 3416, del 4 gennaio 1935, in quanto non si sia diversamente disposto dal presente atto.

Art. 4.

Il presente atto, mentre vincola fin d'ora la Compagnia nazionale aeronautica (C.N.A.), obbligherà l'Amministrazione aeronautica solo dopo che sarà stato definitivamente approvato dal Ministero dell'aeronautica con le norme prescritte dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Per l'esecuzione del presente atto la Compagnia nazionale aeronautica (C.N.A.) elegge il proprio domicilio in Roma, via Sistina n. 23, al quale domicilio è convenuto che potranno esserle notificati tutti gli atti che occorressero.

Art. 6.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dello Stato, è esente da tassa di registrazione e bollo.

Art. 7.

Il tenente col. Songia cav. uff. ing. Roberto ed il sig. Gozo cav. dott. Vincenzo, stipulanti per gli interessi e le ragioni delle Amministrazioni dello Stato, accettano il presente in forza di atto giudiziale, che fu, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, alla presenza dei signori testimoni da me primo segretario Del Chiaro cav. dott. Danilo, con le parti contraenti sottoscritto.

Il presente atto è stato scritto da persona di mia fiducia e consta di n. 2 fogli e di n. 5 pagine scritte.

p. *La S. A. Compagnia nazionale aeronautica (C.N.A.)*:
Il Consigliere delegato: BONMARTINI GIOVANNI.

Il rappresentante l'Amministrazione finanziaria:
GOZO VINCENZO.

Il rappresentante l'Amministrazione aeronautica:
Il direttore: ten. col. G.A.R.I. R. SONGIA.

I testimoni:
FUSCATI DELIO — GALLUCCI MARIO.

L'ufficiale rogante: DEL CHIARO DANILO.

Per copia conforme:
p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
VALLE.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1935-XIII, n. 361.
Sostituzione dell'art. 24 dello statuto della Regia Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, che stabilisce l'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, che approva lo statuto della Regia Accademia navale, modificato dai Regi decreti 3 agosto 1930, n. 1360, 28 agosto 1931, n. 1176, 28 luglio 1932, n. 1277, e 5 giugno 1933, n. 799;
Sentito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 24 dello statuto della Regia Accademia navale, approvato con R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:
« L'idoneità al grado di guardiamarina e di sottotenente del Genio navale è determinata:
a) dal possedere la dovuta idoneità fisica;
b) dall'aver superato gli esami della 3ª classe;
c) dall'aver riportato la sufficienza in attitudine professionale alla fine dell'ultimo anno scolastico e del periodo di aspirante;
d) dall'aver compiuto almeno 360 giorni di imbarco su navi armate, di cui almeno 180 in qualità di aspirante, come dal 4° paragrafo dell'art. 18.
« L'idoneità al grado di sottotenente delle Armi navali è determinata:
a) dal possedere la dovuta idoneità fisica;
b) dall'aver superato gli esami della 3ª classe;
c) dall'aver riportato la sufficienza in attitudine professionale alla fine dell'ultimo anno scolastico e del periodo di aspirante;
d) dall'aver compiuto almeno 180 giorni d'imbarco ed almeno 180 giorni di permanenza nel grado di aspirante ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 16 gennaio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1935-XIII, n. 362.
Composizione della Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a maggiore del Genio navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato col R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 29 luglio 1923, n. 1711; 3 novembre 1927, n. 2264; 11 marzo 1928, n. 899; 17 maggio 1928, n. 1258, e 16 maggio 1929, n. 989;
Sentito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 16 maggio 1929, n. 989, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 2. — La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un ufficiale generale del Genio navale, presidente;

quattro ufficiali del Genio navale di grado superiore a maggiore, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore a consigliere, segretario senza voto ».

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII, n. 363.
Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite della provincia di Foggia.

N. 363. R. decreto 31 gennaio 1935, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Foggia:

1. Foggia - Confraternita del Carmine;
2. Foggia - Confraternita di Maria SS. della Croce;
3. Foggia - Confraternita del Purgatorio e Bianche;
4. Foggia - Confraternita del Clero Insignito di S. Francesco Saverio;
5. Foggia - Confraternita della SS. Annunziata;
6. Foggia - Confraternita di S. Biagio Martire;
7. Foggia - Confraternita dei Sette Dolori;
8. San Severo - Confraternita di Maria SS. delle Grazie e del SS. Crocifisso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII, n. 364.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di N. S. Assunta, in Vassalico (Imperia).

N. 364. R. decreto 31 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di N. S. Assunta, con sede in Vassalico (Imperia),

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 febbraio 1935-XIII, n. 365.
Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite della provincia di Perugia.

N. 365. R. decreto 18 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Perugia:

1. Sangiustino - Confraternita di Maria SS. del Carmine e della Misericordia;
2. Sangiustino (frazione di Altomare) - Confraternita di Maria SS. della Concezione;
3. Sangiustino - Confraternita di Montione;
4. Città delle Pieve - Confraternita del SS. Sacramento;
5. Città della Pieve - Confraternita del Suffragio;
6. Città della Pieve - Confraternita di S. Giovanni Decollato e Misericordia di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 febbraio 1935-XIII, n. 366.
Autorizzazione alla Regia scuola tecnica industriale « Filippo Corridoni » di Corridonia ad accettare una donazione.

N. 366. R. decreto 25 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica industriale « Filippo Corridoni » di Corridonia (Macerata) viene autorizzata ad accettare la donazione di quattro vani sotterranei, siti nell'abitato del comune di Corridonia, fattale dal marchese Giuseppe Persichetti-Ugolini.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 367.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Nobile Congregazione di Maria SS.ma dell'Aspettazione al Parto », in Palermo.

N. 367. R. decreto 17 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita denominata « Nobile Congregazione di Maria SS.ma dell'Aspettazione al Parto », in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII.
Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Duino (Trieste) e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, numero 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che per la Cassa rurale di prestiti di Duino (Trieste), si verificano le condizioni previste dalla lettera *B* del n. 10 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, cioè la perdita di una parte del patrimonio sociale e l'impossibilità, da parte della Cassa stessa, e in dipendenza della perdita anzidetta, di più raggiungere gli scopi sociali;

Considerato che per evitare maggior danno dei creditori è stata segnalata la necessità di porre la società in liquidazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale di prestiti di Duino (Trieste), Consorzio registrato a garanzia illimitato, è sciolta ed è posta in liquidazione; ed il sig. rag. Amedeo Peris è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1935 - Anno XIII
Registro n. 12 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 87.

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1935-XIII.

Nomina del sig. Belloni Sante a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Belloni comm. Leonardo fu Santino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Belloni Sante di Leonardo;

Visto il relativo atto di procura 28 dicembre 1934-XIII, per notar Guasti dott. Alessandro di Milano;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale della economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Belloni Sante di Leonardo è nominato rappresentante del sig. Belloni comm. Leonardo fu Santino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 5 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1935-XIII.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di prestiti « S. Stefano » di Montorio in Valle (Rieti).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di prestiti « S. Stefano » di Montorio in Valle (Rieti), rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 21 marzo 1935, n. 5210, con la quale S. E. il prefetto di Rieti propone che a commissario governativo venga nominato il sig. De Angelis Luigi fu Giovanni;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti « S. Stefano » di Montorio in Valle (Rieti), è sciolto e il sig. De Angelis Luigi fu Giovanni è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1935-XIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società « Forza elettrica Valeggio sul Mincio » e « Idroelettrica industriale ing. S. de' Stefani & C. ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima « Forza elettrica Valeggio sul Mincio » e la Società in accomandita semplice « Idroelettrica industriale ing. S. de' Stefani e C. » espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società « Forza elettrica Valeggio sul Mincio » e « Idroelettrica industriale ing. S. de' Stefani e C. » rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee sociali, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del dirito di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa la esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e l'« Arena » di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(1034)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419 - 3420-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marschitz Giovanni di Giovanni, nato a Trieste il 18 gennaio 1876 e residente a Trieste, via Orlandini, 23, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Svete di Primo, nata il 2 aprile 1875, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 14 agosto 1904, figlio;
3. Nereo di Giovanni, nato il 19 settembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11071)

N. 11419 - 3421-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Giovanni fu Antonio, nato a Trieste l'8 maggio 1883 e residente a Trieste, via dell'Istria, 20, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Beseg di Giovanni, nata il 15 luglio 1883, moglie;
2. Bruno di Giovanni, nato il 6 settembre 1918, figlio adottivo;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 10 marzo 1922, figlio adottivo.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11072)

N. 11419 - 3422-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marsich vedova Maria fu Martino nata Strain, nata a Trieste il 31 marzo 1869 e residente a Trieste, Servola, 616, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11073)

N. 11419 - 3423-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Giuseppe fu Nicolò, nato a Capodistria il 7 febbraio 1876 e residente a Trieste, via B. D'Alviano, 34, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Satti di Giorgio, nata il 19 marzo 1880, moglie;
2. Renata di Giuseppe, nata l'11 settembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11074)

N. 11419 - 3424-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Giusto di Francesco, nato a Trieste il 18 giugno 1893 e residente a Trieste, via P. Revoltella, 14, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Zanini di Giovanni, nata l'8 settembre 1892, moglie;
2. Maria di Giusto, nata il 30 gennaio 1915, figlia;
3. Livio di Giusto, nato il 7 febbraio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11075)

N. 11419 - 3425-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Marsich Maria fu Andrea, nata a Isola d'Istria il 2 luglio 1892 e residente a Trieste, via Pietà, 5, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bruno di Maria, nato il 28 aprile 1911, figlio;
2. Giulio di Maria, nato il 9 dicembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11076)

N. 11419 - 3426-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Matteo fu Bortolo, nato a Paugnano il 12 settembre 1867 e residente a Trieste, Servola, 561, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Serman di Andrea, nata il 1° ottobre 1881, moglie;
2. Maria di Matteo, nata il 12 agosto 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11077)

N. 11419 - 3427-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Nazario fu Nicolò, nato a Capodistria il 16 giugno 1889 e residente a Trieste, via C. Cancellieri, 8, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Sapel di Giuseppe, nata il 22 giugno 1889, moglie;
2. Renata di Nazario, nata il 13 agosto 1913, figlia;
3. Bruno di Nazario, nato il 25 dicembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11078)

N. 11419 - 3428-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Nicolò di Giacomo, nato a Muggia il 28 novembre 1879 e residente a Trieste, via Canova, 14, è restituito nella foma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Vattovaz di Matteo, nata il 9 dicembre 1883, moglie;
2. Antonio di Nicolò, nato il 19 novembre 1904, figlio;
3. Teodoro di Nicolò, nato il 20 ottobre 1907, figlio;
4. Umberto di Nicolò, nato il 17 settembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11079)

N. 11419-3429-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Rodolfo fu Giovanni, nato a Trieste l'8 marzo 1888 e residente a Trieste, Rozzol, 111, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Emma Kohl di Carlo, nata il 15 settembre 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11080)

N. 11419-3430-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Rodolfo di Paolo, nato a Muggia il 25 novembre 1893 e residente a Trieste, via Navali n. 47, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Romana Marchio di Giacomo, nata il 20 febbraio 1892, moglie;
2. Iride di Rodolfo, nata il 17 febbraio 1919, figlia;
3. Nadia di Rodolfo, nata l'11 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11081)

N. 11419-3431-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Silvio di Francesco, nato a Trieste il 22 aprile 1897 e residente a Trieste, via della Tesa n. 29, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Armanda Cianforlini di Vincenzo, nata il 14 febbraio 1900, moglie;
2. Silvana di Silvio, nata il 5 novembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11082)

N. 11419-3432-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Umberto fu Giuseppe, nato a Trieste il 24 ottobre 1878 e residente a Trieste, via S. Sergio n. 8, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Ciach di Francesco, nata il 29 agosto 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11083)

N. 11419-3433-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Vittorio di Matteo, nato a Trieste il 3 giugno 1906 e residente a Trieste, Servola n. 561, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Lubiana di Antonio, nata il 17 marzo 1909, moglie;
2. Vittoria di Vittorio, nata il 20 settembre 1930, figlia;
3. Bruna di Vittorio, nata il 31 marzo 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11084)

N. 11419-20744.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dl sig. Enrico Dobaik di Martino, nato a Trieste il 24 febbraio 1902 e residente a Trieste, piazza della Valle n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Domini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Dobnik è ridotto in « Domini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ida nata Zorjal di Antonio, nata il 13 aprile 1905. moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11085)

N. 11419-18981.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Zgon fu Giovanni, nato a Trieste il 10 giugno 1882 e residente a Trieste, piazza Garibaldi n. 6-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seganti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Zgon è ridotto in « Seganti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11086)

N. 11419-13587.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aldo Seunig di Carlo, nato a Trieste il 28 febbraio 1887 e residente a Trieste, via Gatteri n. 16-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Senni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aldo Seunig è ridotto in « Senni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Argia nata Cosmitz di Giuseppe, nata il 3 ottobre 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11087)

N. 11419-23900.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lorenzo Scarper fu Giuseppe, nato a Trieste il 14 dicembre 1879 e residente a Trieste, via Domenico Guerrazzi n. 15-III, e diretta ad otte-

nere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scarpa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Scarper è ridotto in «Scarpa».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna nata Kociancic fu Francesco, nata il 15 luglio 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11088)

N. 11419-22914.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Anna Dolezal di Giuseppe, nata a Cervignano il 2 luglio 1908 e residente a Trieste (via G. Boccaccio n. 7), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dolzani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Anna Dolezal è ridotto in « Dolzani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11131 bis)

N. 11419-431 a).

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrinovich Leopoldo Domenico di Giuseppe e della Facchini Maria, nato a Pola il 4 agosto 1904, e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Laurini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Zanetti Aurora fu Enrico, nata il 22 novembre 1910, moglie;
2. Lovrinovich Leda Elisa Maria di Leopoldo, nata il 19 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11176)

N. 11419-431.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrinovich Giuseppe fu Giuseppe e fu Vranich Eufemia, nato a Pisino il 19 maggio 1903, e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di «Laurini».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Facchin Maria di Antonio, nata l'11 febbraio 1869, moglie;
2. Lovrinovich Carlo di Giuseppe, nato il 13 febbraio 1907, figlio;
3. Lovrinovich Lino di Giuseppe, nato il 1° luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11177)

N. 11419-427.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lamprecht Augusto fu Giacomo e della Lenardon Antonia, nato a Monfalcone il 15 febbraio 1865, e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Lamberti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11178)

N. 11419-21343.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Markocic di Antonio in Persolja, nata a S. Martino Quisca il 3 gennaio 1889 e residente a Trieste, via Apiari, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana precisamente in « Marcuzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Maria Markocic in Persolja, è ridotto in « Marcuzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11179)

N. 11419-15886.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Valentino Markocic di Giovanni, nato a Bigliano (Gorizia) il 13 agosto 1893 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 75, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcocci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentino Markocic è ridotto in « Marcocci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Maria Skapin in Markocic di Francesco, nata il 2 maggio 1897, moglie;
2. Giuseppina di Valentino, nata il 14 ottobre 1921, figlia;
3. Willy di Valentino, nato il 10 luglio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilisce ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11180)

N. 11419-16107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Eva Marktl fu Francesca, nata a Comporosso (Tarvisio) il 18 dicembre 1900 e residente a Trieste, via Fabio Filzi n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. Decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Eva Marktl, è ridotto in « Martelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11181)

N. 11419-18968.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Merk fu Andrea, nato a Trieste il 5 settembre 1900 e residente a Trieste, via d'Isella n. 16, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Merlini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Paola Martinuzzi in Merk di Isidoro, nata il 23 giugno 1907, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 25 ottobre 1924, figlio;
3. Elio di Carlo, nato il 24 giugno 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(11182)

N. 11419-3983.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Egidio Merlak di Ida, nato a Trieste il 2 settembre 1907 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf. n. 283, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Merlini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Egidio Merlak, è ridotto in « Merlini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(11183)

N. 11419-18967.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Mestrovich di Giovanni, nato a Sebenico il 15 maggio 1910 e residente a Trieste, via del Pilone n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1927, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mestroni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Mestrovich, è ridotto in « Mestroni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(11184)

N. 11419-20204.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Mulic di Pietro, nato a Trieste l'8 agosto 1910 e residente a Trieste Valle Rozzol n. 594, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mulini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Mulic, è ridotto in « Mulini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(11185)

N. 11419-20206

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Mulic fu Andrea, nato a Trieste l'8 giugno 1873 e residente a Trieste, valle Rozzol n. 594, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mulini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Mulic, è ridotto in « Mulini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11186)

N. 11419-20205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Mulic di Pietro, nato a Trieste il 29 maggio 1907 e residente a Trieste, valle Rozzol n. 594, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mulini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Mulic, è ridotto in « Mulini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11187)

N. 11419-18969.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Roberto Okretich fu Giuseppe, nato a Trieste il 21 febbraio 1907 e residente a Trieste, via Carpison n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Roberto Okretich, è ridotto in « Oretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Lidia Kosmina in Okretich di Antonio, nata il 22 maggio 1910, moglie;
2. Iolanda di Roberto, nata il 7 aprile 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11188)

N. 11419-21160.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Pecar fu Matteo, nato a Trieste il 12 luglio 1881 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 336, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Pecar, è ridotto in « Pecchiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Petric in Pecar di Carlo, nata il 13 giugno 1885, moglie;
2. Amalia di Giacomo, nata il 17 agosto 1912, figlia;
3. Mario di Giacomo, nato il 26 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11189)

N. 11419-19781.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Pecar di Giacomo, nato a Trieste il 28 novembre 1909 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 336, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Pecar, è ridotto in « Pecchiari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11190)

N. 11149-20471.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Orsola Penko di Giovanni, nata a Ceppeno (Cossana) il 22 febbraio 1908 e residente a Trieste, via Tommaso Luciani n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Penso »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiendente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Orsola Penko, è ridotto in « Penso ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11191)

N. 11419-21312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Persolja fu Giovanni, nato a S. Martino Quisca il 18 giugno 1886 e residente a Trieste, via Apiari n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dal suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persoglia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Persolja, è ridotto in « Persoglia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Markocic in Persolja di Antonio, nata il 3 gennaio 1889, moglie;
2. Costantino di Luigi, nato il 28 ottobre 1911, figlio;
3. Domenica di Luigi, nata il 2 gennaio 1914, figlia;
4. Rosina di Luigi, nata il 30 agosto 1920, figlia;
5. Boris di Luigi, nato il 10 dicembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11192)

N. 11419-22923.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Massimiliano Pertot di Stefano, nato a Pola il 6 dicembre 1896 e residente a Trieste, via U. Foscolo n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Massimiliano Pertot, è ridotto in « Berti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Sarco in Pertot di Francesco, nata il 7 febbraio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11193)

N. 11419-24017.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Petrousig di Giuseppina, nato a Trieste il 30 maggio 1907 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petronio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Petrousig, è ridotto in « Petronio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11194)

N. 11419-20683.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pibernik fu Francesco, nato a Lusinpiccolo il 22 dicembre 1856 e residente a Trieste, via Lamarmora n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piperni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pibernik è ridotto in « Piperni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Reyss in Pibernik fu Sebastiano, nata il 14 gennaio 1854, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11195)

N. 11419-19319.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Piscanc fu Martino, nato a Trieste il 14 marzo 1894 e residente a Trieste, via G. Boccaccio n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pisani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Piscanc, è ridotto in « Pisani »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Neretich in Piscanc fu Antonio, nata il 17 ottobre 1897, moglie;
2. Luciano di Giuseppe, nato il 14 novembre 1923, figlio;
3. Giulia di Giuseppe, nata il 9 febbraio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11196)

N. 11419-19318.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla Sig.ra Luigia Plesnizher di Giuseppe, nata a Trieste il 17 dicembre 1875 e residente a Trieste, via Giulia n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pilessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Luigia Plesnizher è ridotto in « Pilessi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11197)

N. 11419-18972.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Pototschnik fu Giuseppe, nato a Vrasko (Slovenia) il 18 agosto 1906 e residente a Trieste, via Madonnina n. 28, e diretta

ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Del Rio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Pototschnik, è ridotto in « Del Rio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(11198)

N. prot. 11419-15889.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Princich fu Antonio, nato a Trieste, il 15 marzo 1900 e residente a Trieste, via dei Giuliani, 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Primieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Princich è ridotto in « Primieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(11199)

N. prot. 11419-14205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Amalia Quirsfeld fu Eduardo, nata a Trieste, il 28 marzo 1897 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte, 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Del Campo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Amalia Quirsfeld è ridotto in « Del Campo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Benito di Amalia, nato il 25 dicembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(11200)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 323, relativo all'estensione alle Colonie delle norme internazionali vigenti in materia di diritto marittimo, contenute nelle due Convenzioni di Bruxelles del 23 settembre 1910, concernenti l'unificazione di regole in materia di urto di navi e di assistenza e salvataggio marittimi.

(1039)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, le società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle Corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione: saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

Società cooperativa agricola di produzione e lavoro in Butera, costituita nel 1907.

Società cooperativa Unione cooperativa di consumo fra i contadini in Butera, R. S. 348-1918.

Società cooperativa Federazione delle cooperative Laiche di produzione lavoro, consumo e credito in Caltanissetta, R. S. 257-1911.

Società cooperativa tipografica sociale Missena in Caltanissetta, R. S. 295-914.

Società cooperativa di approvvigionamenti e consumo fra gli impiegati del Sindacato obbligatorio siciliano in Caltanissetta, R. S. 374-1920.

Società cooperativa Società di consumo in Caltanissetta, R. S. 377-1920.
Società cooperativa tra i combattenti e reduci « La Vittoria », in Caltanissetta, R. S. 395-1920.
Società cooperativa di consumo Santa Barbara in Caltanissetta, R. S. 406-1920.
Società cooperativa il lavoro in Caltanissetta, R. S. 504-1923.
Società cooperativa Lega professionale zolfai S. Vincenzo in Caltanissetta, costituita nel 1908.
Società cooperativa di consumo in Caltanissetta, costituita nel 1908.
Società cooperativa di consumo Santa Rosalia in Caltanissetta, costituita nel 1906.
Società cooperativa magazzino di consumo della Lega di miglioramento tra lavoratori zolfatai in Caltanissetta, costituita nel 1904.
Società cooperativa Monte delle pensioni Umberto I in Caltanissetta, costituita nel 1906.
Società cooperativa la maestranza in Caltanissetta, costituita nel 1906.
Società cooperativa fra i muratori e scalpellini in Caltanissetta, costituita nel 1902.
Società cooperativa di consumo fra i soci della società dei militari in congedo in Caltanissetta, R. S. 360-1920.
Società cooperativa di consumo fra macchinisti fuochisti ed affini delle ferrovie dello Stato in Caltanissetta, R. S. 407-1920.
Società cooperativa di approvvigionamenti dolcieri ed affini in Caltanissetta, R. S. 442-1921.
Società cooperativa Federazione provinciale tra le cooperative di consumo in Caltanissetta, R. S. 454-1921.
Società cooperativa la vittoria finale in Delia, R. S. 42-1921.
Società cooperativa di consumo fra agricoltori, contadini e operai in Delia, R. S. 465-1921.
Società cooperativa cattolica di lavoro fra i falegnami in Mazzarino, costituita nel 1909.
Società cooperativa fra i combattenti in Milocca, R. S. 411-1920.
Società cooperativa di consumo Vicario Giovanni Tulumello in Montedoro, R. S. 372-1920.
Società cooperativa di lavoro Manfredonia in Mussomeli, R. S. 317-1920.
Società cooperativa agraria di consumo fra gli agricoltori in Mussomeli, R. S. 424-1920.
Società cooperativa di consumo produzione e lavoro in Niscemi, R. S. 429-1920.
Società cooperativa di consumo in Resuttano, costituita nel 1904.
Società cooperativa Federale combattenti delle Macedonie in Resuttano, R. S. 391-1920.
Società cooperativa l'Edile federale in Resuttano, R. S. 318-1915.
Società cooperativa fra muratori ed arti affini in Riesi, costituita nel 1911.
Società cooperativa umanità di consumo, produzione e lavoro in Riesi, R. S. 434-1920.
Società cooperativa federale di consumo in S. Cataldo, R. S. 392-1920.
Società cooperativa Unione di consumo in S. Cataldo, R S. 142-1916.
Società cooperativa Rass. zolfifera siciliana in S. Cataldo, R. S. 461-1921.
Società cooperativa di consumo « Il risparmio » in Serra di Falco, costituita nel 1898.
Società coooperativa unione di lavoro « Principe di Scalea » in Serra di Falco, R. S. 272-1913.
Società coooperativa unione cooperativa di lavoro in Serra di Falco, costituita nel 1909.
Società cooperativa di consumo tra gli operai zolfatai della miniera Martino Rabbione in Serra di Falco, R. S. 444-1921.
Società cooperativa di consumo « La popolare » di Serra di Falco, R. S. 456-1921.
Società cooperativa « La zolfara » in Sommatino, costituita nel 1911.
Società cooperativa di produzione e lavoro agricola in Sommatino, costituita nel 1907.
Società cooperativa tra i combattenti in Sutera, R. S. 394-1920.
Società cooperativa Federazione dei lavoratori in Terranova, R. S. 506-922.
Società cooperativa « Giuseppe Aldisio Fischietti » in Terranova, R. S. 359-920.
Società cooperativa « La terra agli agricoltori » in Terranova, R. S. 363-920.
Società cooperativa « La provvidenza » in Terranova, R. S. 526-1925.
Società cooperativa fra ex combattenti « La Vittoria » in Terranova, R. S. 349-919.
Società cooperativa agricola fra i reduci di guerra in Terranova, R. S. 359-921.
Società cooperativa « S. Cecilia » in Valle Lunga Ratameno, costituita nel 1905.
Società cooperativa di consumo « Monsignor Nicolò Maria Andino » in Valle Lunga Rataveno, costituita nel 1900.
Società cooperativa « Pratameno » in Valle Lunga Pratameno, costituita nel 1902.
Società cooperativa militari in congedo in Valle Lunga Pratameno, R. S. 344-1919.
Società cooperativa S. Giuseppe in Villalba, costituita nel 1908.
Società cooperativa agricola S. Rocco in Butera, R. S. 289-1914.
Società cooperativa edilizia Missa in Caltanissetta, R. S. 451-1921.
Società cooperativa per le case popolari ed economiche in Gela, R. S. 47-1921.
Società cooperativa di produzione e lavoro in Marianopoli, costituita nel 1908.
Società cooperativa Unione fratellanza fra gli agricoltori in Marianopoli, costituita nel 1903.
Società cooperativa Lega di miglioramento fra gli agricoltori in Santa Caterina Villarmosa, R. S. 290-1914.
Società cooperativa Sindacato costruttori ed affini in Santa Caterina Villarmosa, R. S. 535-1925.
Società cooperativa di produzione e lavoro in Santa Caterina Villarmosa, R. S. 439-1921.
Società cooperativa la democratica in Santa Caterina Villarmosa, R. S. 447-921.

(991)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa di consumo, con sede in Giustenice (Savona), non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta, ad ogni effetto di legge, con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1019)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

Svincolo totale delle cauzioni delle rappresentanze generali in Italia delle Società « Lloyd de France » ed « English And Foreign Insurance ».

Il Regio commissario liquidatore delle rappresentanze generali in Italia delle Società « Lloyd de France » ed « English and Foreign Insurance », ha chiesto lo svincolo totale delle cauzioni costituite a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che tutti i pagamenti sono stati eseguiti e nessuna altra passività resta da soddisfare.

I bilanci finali di liquidazione furono depositati e trascritti alla cancelleria del Tribunale di Genova l'11 luglio 1931 ai nn. 2781 e 2782 del registro d'ordine, ed ai nn. 9760-82 e 9861-83 del registro fascicolo.

Essi furono anche pubblicati sul n. 6 del Foglio degli annunzi legali della predetta prefettura, il 15 luglio 1931, e sul Bollettino ufficiale delle società per azioni, anno 1932, volume VII: Bilanci delle società nazionali ed estere in liquidazione.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo, in base agli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni (Servizio delle Assicurazioni), non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia — pure in forma legale — al Regio commissario liquidatore cav. rag. Raffaele Ricciardi, via Montaldo, n. 16, Genova.

(1020)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo totale della cauzione costituita dalla Società di assicurazione « La Vittoria Marittima », in Napoli.

Il liquidatore della Società anonima « La Vittoria Marittima », con sede in Napoli, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero (Servizio delle assicurazioni), non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto liquidatore signor Ferruccio Bardelloni, piazza della Borsa, n. 22, Napoli.

(1021)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 86.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 aprile 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.05
Inghilterra (Sterlina)	58.35
Francia (Franco)	79.55
Svizzera (Franco)	390 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.08
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.04
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12 —
Cecoslovacchia (Corona)	50.50
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.62
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.8309
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.935
Olanda (Fiorino)	8.12
Polonia (Zloty)	227.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.87
Svezia (Corona)	3.02
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.175
Id. 3,50 % (1902)	77.30
Id. 3 % lordo	58.175
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	77.575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.125
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	102.075
Id. id. 5 % id. 1941	102.10
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	95.275
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	95.325

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 1° aprile 1935-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Franco Brenni, console di Svizzera a Napoli.

(1022)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 9 marzo 1935-XIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Borgo Lavezzaro, prov. di Novara.

(1028)

Si comunica che il giorno 15 marzo 1935-XIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Roma n. 51 (S. Pancrazio), prov. di Roma.

(1029)

Si comunica che il giorno 3 marzo 1935-XIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Lumezzane Sant'Apollonio, prov. di Brescia, incluso nel circuito 1326, in sostituzione del servizio fonotelegrafico, che è stato soppresso.

(1030)

Apertura di posto fonotelegrafico comunale.

Si comunica che il giorno 1° marzo 1935-XIII, venne attivato il posto fonotelegrafico comunale a Borgo San Marco, frazione del comune di Cetraro, provincia di Cosenza, incluso nel circuito 6003.

(1031)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione del comprensorio della bonifica di Bucachemi (Siracusa).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con decreto n. 2441 del 30 marzo 1935-XIII, ha proceduto alla delimitazione del comprensorio della bonifica di Bucachemi (Siracusa), a norma dell'art. 3 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

(1023)

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Ranzola in provincia di Aosta.

Con decreto Ministeriale 1° aprile 1935-XIII, n. 1146, sono stati approvati l'elenco in data 31 gennaio 1933 e la relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Ranzola, in territorio del comune di Gressoney, in base al progetto del 31 gennaio 1933, compilato dal comando della Coorte della Milizia nazionale forestale di Aosta.

(1024)

Costituzione del Consorzio di bonifica degli altipiani del Bacino del Medio Aterno (Aquila).

Con R. decreto 17 gennaio 1935-XIII, n. 582, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo u. s., al registro n. 9, foglio n. 211, è stato costituito il Consorzio di bonifica degli altipiani del Bacino del Medio Aterno (Aquila).

(1025)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Altofonte », in prov. di Palermo.

Con R. decreto 18 febbraio 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 12 del mese successivo al reg 9, foglio 246, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Altofonte » Portella della Paglia (Palermo).

(1026)

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per l'esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano dei torrenti Tescio, Anna e Chiona, in prov. di Perugia.

Con decreto Ministeriale 4 aprile 1935, n. 1354, sono stati approvati l'elenco in data 14 marzo 1934 e la relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti Tescio, Anna e Chiona, in territorio del comune di Assisi, in base al progetto 15 agosto 1928, compilato dal comando della Coorte della Milizia nazionale forestale di Perugia.

(1027)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a 9 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, numero 1270;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Vista la legge 24 marzo 1930, n 454;

Visto il R decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, relativo all'elevazione del limite d'età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 9 posti di alunno d'ordine (gruppo *C*), grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione coloniale al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 6, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante, e corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive domande in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che siano successivamente inviati a termini del precedente comma è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande o documenti pervenissero al Ministero dopo i termini rispettivamente innanzi indicati.

Art. 3.

Le domande dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intenda che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e debbono altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue il concorrente intenda sostenere.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato dal podestà del Comune di origine (legalizzato dal prefetto della Provincia) dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

b) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 18 anni nè maggiore di 29.

Tale limite è elevato a 34 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed a 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre, a coloro che risultino iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di anni 4, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Detta proroga è concessa anche a favore dei feriti per la causa fascista, che risultino iscritti al P. N. F., ininterrottamente, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo o che prestino effettivo servizio d'impiegato civile statale non di ruolo da almeno 2 anni;

c) originale o copia autentica di diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del Tribunale;

f) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare della superiore autorità militare, e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

g) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zone d'operazione.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (debitamente legalizzato) dal podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

I mutilati o gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia di epoca recente (formato visita) con la firma dell'aspirante legalizzata dal podestà o da un notaio;

l) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al P. N. F. per l'anno XIII con l'indicazione della data d'iscrizione e il numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli iscritti ai Fasci giovanili di combattimento dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e sia vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni del bollo e quelli indicati alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad una Amministrazione dello Stato come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *i*), *l*) del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite di età prescritto dal presente bando, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data d'assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questa, e della qualità del servizio medesimo.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tal riguardo insindacabile.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda o i documenti oltre i termini prescritti o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati che entro il termine prescritto abbiano fatto pervenire, oltre alla domanda, documenti non completi o non regolari, potranno egualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione essere ammessi agli esami scritti, con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati abbiano completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Art. 7.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine dell'Amministrazione coloniale.

Art. 8.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, del giorno e dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 9.

Le prove saranno scritte ed orali e verteranno sulle seguenti materie conformemente al programma contenuto nella tabella *B*, annessa al R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919.

Esami scritti obbligatori:

a) componimento in lingua italiana, da servire anche come prova di calligrafia;

b) soluzione di problema di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Esami orali obbligatori:

a) elementi di aritmetica e geometria;

b) elementi di storia d'Italia dal 1814 ai giorni nostri;

c) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

d) nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali;

e) nozioni sull'ordinamento degli archivi.

Esami facoltativi:

a) lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) in una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane;

b) lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: francese, inglese, turca, tedesca, spagnola, greco moderno.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

2° in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti);

3° per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti nn. 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compreso nella graduatoria degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a bando non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dell'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, alunni d'ordine in prova e presteranno per sei mesi servizio di prova presso gli Uffici del Ministero delle colonie.

Coloro che, in base al risultato del servizio prestato, siano dal Consiglio d'amministrazione, giudicati idonei all'ammissione in carriera, saranno nominati alunni d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado medesimo.

I vincitori, che siano ex combattenti, minorati o feriti per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa na-

zionale o iscritti senza interruzione al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922, saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, applicati (grado 12°, gruppo C) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, e all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 425 lorde ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente, in dipendenza del cumulo con altre competenze, alla riduzione stabilita col R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 15.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgano, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(1032)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli ed esami a 10 posti di capo manipolo della Milizia nazionale della strada.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLA STRADA

Visto il R. decreto 26 novembre 1928, n. 2716; le leggi 24 marzo 1930, n. 537, 8 giugno 1931, n. 836 e 8 giugno 1933, n. 757, e il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, relativi alla Milizia nazionale della strada;

Visto il regolamento della Milizia nazionale della strada approvato con R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta 20 gennaio 1935 del Comando della predetta Milizia e l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami a n. 10 posti di capo manipolo della Milizia nazionale della strada da conferirsi ai cittadini italiani muniti di laurea in ingegneria.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Comando centrale della Milizia nazionale della strada -Ufficio personale - in Roma, piazzale Porta Pia n. 2, la domanda in carta bollata da L. 6, contenente l'indicazione esatta del loro domicilio e corredata dei documenti seguenti:

a) copia dell'atto di nascita (sono esclusi i certificati di nascita) dal quale risulti che l'aspirante ha compiuti i 21 anni e non oltrepassati i 30; questo limite è aumentato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

Per gli iscritti ininterrottamente al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma, detto limite massimo di età è protratto di quattro anni, cumulabili con i precedenti. Per i decorati al valore militare, il limite di età è portato a 39 anni.

Per i concorrenti che non siano nati in provincia di Roma l'atto di nascita deve essere debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

c) certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a capo manipolo, se ammogliati, dovranno, entro il limite di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dal testo unico 9 febbraio 1928, n. 371, modificato, tra l'altro, col R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, le prove di possedere la rendita annua di L. 3150 nominali.

Sarà revocata la nomina dei vincitori del concorso, ammogliati, che non avranno ottemperato alle disposizioni del precedente capoverso, o che non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria di idoneità e sicurezza della rendita;

d) certificato generale del casellario giudiziario, legalizzato;

e) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dall'Autorità competente e vidimato dal Prefetto;

f) diploma originale di laurea in ingegneria, oppure una copia di esso autenticata dal Regio notaio. Se la laurea fu conseguita dopo l'entrata in vigore del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovrà essere esibito anche l'attestato comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato;

g) foglio matricolare o stato di servizio militare per chi ha soddisfatto l'obbligo di leva corredato, per gli ex combattenti, dalla dichiarazione integrativa dei servizi eventualmente prestati in zona di operazione presso unità mobilitate e dai brevetti originali di concessione di decorazioni (medaglia al valore, croci al valore ed al merito, ecc.); oppure certificato di esito di leva per coloro che debbono ancora soddisfare tale servizio;

h) foglio matricolare o stato di servizio della M.V.S.N. (eventuale);

i) fotografia del concorrente formato 6×9 con la firma debitamente autenticata;

l) certificato (in carta da bollo da L. 4) comprovante l'iscrizione al P. N. F. rilasciato, in data non anteriore a quella del presente decreto, dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio ed attestante l'appartenenza per l'anno in corso ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione. Qualora tale certificato fosse presentato ai fini della proroga del limite di età, esso dovrà inoltre:

contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

essere firmato personalmente dal segretario federale competente;

essere ratificato dal Segretario del P. N. F. o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari che sono autorizzati a firmare gli atti ufficiali del Partito;

m) tutti gli altri documenti valevoli ad attestare il possesso dei titoli di cui al successivo articolo 7.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che rivestino il grado di ufficiale in S.P.E. della M.V.S.N. o siano impiegati in servizio dello Stato sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*).

Non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, pervenissero non corredate dei documenti prescritti.

Art. 3.

È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., di accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato nell'articolo precedente, per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data di inizio degli esami.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., su proposta del Comando centrale della Milizia nazionale della strada, potrà, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Prima degli esami i concorrenti ammessi al concorso secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno sottoporsi ad una visita sanitaria da parte di una Commissione di ufficiali medici in servizio presso la M. N. d. S., la quale accerterà insindacabilmente la loro attitudine fisica al servizio della specialità.

I candidati dovranno presentarsi a detta visita sanitaria forniti della carta di identità personale o di altro documento equipollente a termini di legge.

Art. 6.

Con successivo decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, che è anche incaricata della valutazione dei titoli di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

I titoli che saranno oggetto di valutazione agli effetti del concorso potranno riguardare:

1° anzianità di iscrizione al P. N. F. e benemerenze fasciste (ferite, Marcia su Roma);

2° benemerenze di guerra, da comprovarsi coi brevetti originali di concessione;

3° grado nelle Forze armate;

4° altre lauree oltre quella in ingegneria o titoli di specializzazioni.

La valutazione dei titoli sarà fatta secondo apposita tabella di punteggio approvata dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S.

Art. 8.

Gli esami di concorso — che avranno luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti — consisteranno in una prova scritta ed in una orale.

La prova scritta avrà la durata di sette ore e quella orale di non meno di quarantacinque minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati non potranno comunicare tra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti della carta di identità personale o di altro documento equipollente a termini di legge.

Art. 9.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

Opere stradali: Strade ordinarie ed autostrade - Limiti ordinari di pendenza - Raggi di curve - Trincee, rilevati - Forme e dimensioni delle opere d'arte - Materiali stradali per massicciate - Cave ed attrezzature - Terreni franosi: cause relative — Opere di consolidamento di terrapieni e di trincee - Fognature, drenaggi - Difesa da masse pericolanti - Inondazioni - Difese preventive - Sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale - Rialzamenti e corazzature di curve.

Opere idrauliche: Arginature - Rotte e difese provvisorie - Briglie, deviazioni, opere di deviazione, chiaviche di scolo - Polizia dei corsi d'acqua - Agenti di custodia.

Opere edilizie: Materiale da costruzione - Strutture varie edilizie - Opere di difesa preventiva contro minacce di crolli.

Elettrotecnica: Linee elettriche ad alta ed a bassa tensione - Palificazioni, isolamenti, attraversamenti di strade e norme relative - Rotture improvvise di linee, mezzi precauzionali.

Macchine: Macchinari stradali (compressori a vapore, a benzina e a nafta pesanti, frantoi, scarificatori, bitumatrici, riscaldatori di piano, pompe di lavaggio) - Autoveicoli (automobili, autocarri, trattrici, spartineve a motore, ecc.) - Organi di trasmissione, cambio di velocità, differenziale, meccanismo di sterzo, sistema di frenatura, gommature semipneumatiche e pneumatiche.

Produttori di energia elettrica per l'illuminazione dei veicoli - Accumulatori.

Motore a scoppio (organismi che costituiscono il motore e loro funzionamento - Ciclo Otto - Carburazione ed accensione - Lubrificazione e raffreddamento del motore).

Motore Diesel per autoveicoli, organismi che lo costituiscono e loro funzionamento - Ciclo Diesel - Pompe di iniezione.

Legislazione: Leggi e regolamenti per i lavori pubblici - Decreti di costituzione dell'A.A.S.S. e della M. d. S. - Norme per la tutela delle strade e per la circolazione - Ordinamenti amministrativi precedenti ed attuali relativi alle strade - Classificazione delle strade - Segnalazioni di pericolo, di itinerario e di località - Legge sull'espropriazione per p. u. - Leggi e regolamenti sull'esercizio delle Ferrovie e servizi pubblici automobilistici con particolare riguardo agli attraversamenti a raso - Disposizioni sulle tasse ciclistiche e automobilistiche - Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Leggi e regolamenti militari: Regolamento sul servizio territoriale in tempo di pace del Regio esercito e della M.V.S.N. - Regolamento della Milizia nazionale della strada - Notizie generali organiche della M.V.S.N. - Regolamento sulle note caratteristiche degli ufficiali, sottufficiali e truppa - Principali norme del regolamento di disciplina e del Codice penale per il Regio esercito - Consiglio di disciplina sottufficiali e truppa - Leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali.

Cultura generale: Storia d'Italia (dal 1815 ad oggi) - Nozioni geografiche sull'Italia e l'Europa - Caratteristiche della formazione geografica dell'Italia rispetto alla sua difesa - Lettura delle carte topografiche e studio del terreno sulla carta.

Art. 10.

Ogni componente la Commissione di cui all'art. 6 dispone di 20 punti per esprimere il proprio giudizio su ciascuna delle prove di esame.

La Commissione, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti, risultante dalla media dei punti conferiti da ciascuno dei suoi componenti.

I candidati che non avranno raggiunto i dieci ventesimi di media saranno esclusi dalla prova orale; tutti gli altri saranno chiamati, mediante invito personale, alla prova stessa.

Il giudizio sulla prova orale sarà espresso con le stesse modalità fissate per quella scritta.

Art. 11.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo della votazione riportata dai candidati indicando:

a) il punto di merito (in ventesimi) attribuito ai titoli presentati;

b) il punto di merito (in ventesimi) riportato nella prova scritta;

c) il punto di merito (in ventesimi) riportato nella prova orale;

d) il risultato medio (in ventesimi).

Art. 12.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà la graduatoria degli idonei.

A parità di merito, avranno la precedenza coloro che appartengano ad una categoria di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 (escluse quelle di cui si è già tenuto conto nell'esame dei titoli), nell'ordine stabilito dal decreto stesso.

La graduatoria degli idonei sarà poi approvata dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S.

I primi dieci concorrenti dichiarati idonei secondo la predetta graduatoria saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale della strada; i successivi non avranno alcun diritto a coprire posti che si rendessero successivamente vacanti. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., ha però la facoltà di assegnare a questi ultimi, seguendo sempre l'ordine della graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili in seguito a revoca della nomina o rinuncia ad essa di qualcuno dei vincitori.

Art. 13.

I vincitori del concorso nominati capi manipolo hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Roma, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: RAZZA.

(1047)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.